

ALLEGATO "C" AL REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE**TARIFFE DEL SERVIZIO PER LA MEDIAZIONE****(agg. al DMG 139/2014)**

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione.

Art. 1 SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Per le spese di avvio del procedimento di mediazione, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo pari ad **€40,00** (Euro quaranta/00 oltre I.V.A.) per le controversie con valore fino a €250.000,00 ed **€80,00** (Euro ottanta/00 oltre I.V.A.) per le controversie di maggior valore, che è versato dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte aderente entro la data dell'incontro.

Tale importo dovrà esser versato anche dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

Nell'ipotesi in cui la parte cui è stata indirizzata la domanda di mediazione non aderisca alla stessa, le spese di avvio del procedimento non verranno restituite alla parte istante.

Nell'ipotesi in cui la **domanda sia congiunta**, le spese di avvio del procedimento sono dimezzate e sono dovute: per le controversie di valore fino a €250.000,00 a €20,00 (Euro venti/00 oltre IVA) o Euro 40,00 (Euro quaranta/00 oltre IVA se lo scaglione di valore è superiore a Euro 250.000,01) **a carico di ogni parte attivante**.

Non vi sono altre tasse, diritti o costi aggiuntivi ulteriori, in ossequio al principio dell'informalità, per lo svolgimento di attività di segreteria e l'organizzazione del procedimento di mediazione.

Art. 2 SPESE DI MEDIAZIONE

Le indennità del procedimento di mediazione indicate sono al netto dell'I.V.A. e sono ripartite in scaglioni, che sono determinati in base al valore della disputa, come da tabella sotto riportata, corrispondente a quella di cui al D.M. 180//2010, e succ. mod..

L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella sotto riportata:

- a) in presenza di una **particolare complessità, importanza e delicatezza** dell'oggetto della disputa **è dovuta una maggiorazione, a carico di ogni parte, nella misura di un quinto dell'importo;**
- b) in presenza di **una mediazione con esito favorevole** (verbale di avvenuta conciliazione), è dovuta una **maggiorazione, a carico di ogni parte, nella misura di un quarto;**
- c) in caso di **formulazione della proposta da parte del mediatore**, ai sensi dell'art. 11, d.lgs. 28/2010, è dovuta una **maggiorazione, a carico di ogni parte, nella misura di un quinto dell'importo riportato in tabella calcolato in base al corrispondente scaglione di valore;**
- d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, (**mediazione quale condizione di procedibilità dell'azione, c.d. MEDIAZIONE OBBLIGATORIA**) deve essere ridotto di **un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) sotto riportata (cfr. tabella a pag. 3):** non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente paragrafo;
- e) quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento: a titolo di mero **RIMBORSO SPESE** e non a titolo di compenso, la parte che ha attivato la procedura dovrà rimborsare **euro quaranta (€40,00, oltre I.V.A.) per i primi SEI scaglioni ed euro cinquanta (€50,00 oltre I.V.A.) per tutti gli altri scaglioni.**

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della parte convocata nella domanda di attivazione della procedura, all'Organismo sarà dovuto il rimborso €5,00 per ogni lettera A.R. spedita.

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica

alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento: ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

In caso di mancato versamento, l'Organismo sospende il procedimento, che viene riassunto una volta effettuato lo stesso.

Il saldo delle spese per la mediazione deve avvenire entro l'ultimo incontro.

Se all'esito del PRIMO INCONTRO di programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un MANCATO ACCORDO, all'Organismo di mediazione non è dovuto alcun compenso. Resteranno comunque sempre dovute:

- a) il rimborso delle spese per l'attivazione o per l'adesione (€40,00 oltre iva fino a €250.000,00 o €80,00 per controversie di maggior valore);**
- b) €40,00 oltre iva per le controversie fino a €250.000,00 ed €50,00 oltre iva per quelle di valore superiore quale rimborso spese di segreteria: sia nel caso di mancata comparizione della parte chiamata in mediazione (c.d. VERBALE NEGATIVO) che in caso di mancato accordo per (cfr. tabella a pag. 3).**

Art. 3 VERBALIZZAZIONE E REDAZIONE ACCORDO

B&B Professione Mediatore S.a.s. di Bertolini Luca & C. mette a disposizione dei soggetti che si avvalgono dell'istituto della mediazione l'attività professionale dei propri legali, indipendenti e terzi rispetto alla mediazione, per la stesura dell'accordo finale di conciliazione, successivo al raggiungimento di un verbale di avvenuta conciliazione, seguendo il listino dei prezzi del tariffario forense stragiudiziale fatto visionare prima dello svolgimento della prestazione, con uno sconto del 50%. Il verbale di mancata conciliazione è redatto dall'Organismo e sarà disponibile a richiesta dell'interessato.

Art. 4 ALTRE SPESE

Tutte le altre spese e costi che si dovessero rendere necessari per lo svolgimento, la gestione e il proseguimento del procedimento di mediazione (es. onorari di esperti, costi di varia natura estranei a quelli innanzi indicati) saranno previamente concordati con le parti e addebitati a queste in misura eguale, ovvero seguiranno le prescrizioni normative previste in materia.

Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.

Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. In particolare, il verbale di conciliazione sarà esente dall'imposta di registro sino all'importo di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

IN CASO DI SUCCESSO DELLA MEDIAZIONE, LE PARTI AVRANNO DIRITTO A UN CREDITO D'IMPOSTA FINO A UN MASSIMO DI 500 EURO PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ COMPLESSIVAMENTE DOVUTE ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE. IN CASO DI INSUCCESSO DELLA MEDIAZIONE, IL CREDITO D'IMPOSTA È RIDOTTO DELLA METÀ (€250,00).

SEGUE LA TABELLA DELLE TARIFFE



TABELLA COSTI MEDIAZIONE

(GLI IMPORTI SONO ESPRESI IN EURO, **ESENTI I.V.A.** E **PER CIASCUNA PARTE o CENTRO DI INTERESSI**)

VALORE DELLA LITE	AVVIO PROCEDURA (RIMBORSO SPESE) ^{##}	(COMPENSO) MEDIAZIONE VOLONTARIA O FACOLTATIVA	(COMPENSO) MEDIAZIONE OBBLIGATORIA	MAGGIORAZIONE ACCORDO E/O MAGGIOR COMPLESSITÀ	MANCATO ACCORDO O MANCATA COMPARIZIONE PARTE CHIAMATA, VERBALE NEGATIVO (RIMBORSO SPESE) ^{##}
FINO A € 1.000,00	40,00	100,00	43,33 *	13,00	40,00
DA € 1.001,00 FINO A € 5.000,00	40,00	180,00	86,67 *	26,00	40,00
DA € 5.001,00 FINO A € 10.000,00	40,00	300,00	160,00 *	48,00	40,00
DA € 10.001,00 FINO A € 25.000,00	40,00	400,00	240,00 *	72,00	40,00
DA € 25.001,00 FINO A € 50.000,00	40,00	670,00	400,00 *	120,00	40,00
DA € 50.001,00 FINO A € 250.000,00	40,00	1.150,00	666,67 *	200,00	40,00
DA € 250.001,00 FINO A € 500.000,00	80,00	2.250,00	1.000,00 **	400,00	50,00
DA € 500.001,00 FINO A € 2.500.000,00	80,00	4.200,00	1.900,00 **	760,00	50,00
DA € 2.500.001,00 FINO A € 5.000.000,00	80,00	5.750,00	2.600,00 **	1.040,00	50,00
OLTRE € 5.000.000,00	80,00	10.000,00	4.500,00 **	1.800,00	50,00

IMPORTO SEMPRE DOVUTO

* in presenza di controversie di cui all'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, è prevista un riduzione dell'importo massimo delle spese di mediazione indicato nella misura di un terzo (**GIÀ CALCOLATA NELLA TABELLA**);

** in presenza di controversie di cui all'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, è prevista un riduzione dell'importo massimo delle spese di mediazione indicato nella misura della metà (**GIÀ CALCOLATA NELLA TABELLA**).

L'indennità di mediazione comprenderà le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Le spese di avvio sono, pertanto, a valere sull'indennità complessiva.

Per l'**omologa** del Verbale di Conciliazione presso il competente Tribunale, qualunque ne sia il valore: € 150,00 (oltre I.V.A.), per parte oltre spese di bolli, marche ed eventuali imposte. Nei casi in cui la parte attivante la mediazione richieda il verbale di mancata partecipazione, l'importo previsto per il rilascio di tale verbale, per ciascuno scaglione delle spese di mediazione, è pari a € 10,00 (oltre I.V.A.) a copertura delle spese di segreteria e di emissione del verbale.

Alla parte richiedente ed aderente alla procedura è offerto un colloquio preliminare informativo e di valutazione dei presupposti di utilità ed opportuni valutazione dei presupposti di utilità ed opportunità a ella procedura di mediazione dietro pagamento della procedura di mediazione dietro pagamento delle sole spese di avvio del procedimento, riservando il pagamento dell'intera indennità di mediazione come da tariffario al momento della scelta di proseguire nel percorso di mediazione.